



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 **copia**

ECONOMICO FINANZIARIO

N° 300

DATA
10.10.2012

OGGETTO: Servizio Tributi. Proroga. Rilascio Concessione occupazione suolo pubblico, permanente, in p/le Martiri d'Ungheria (lato ovest) per edicola, ivi esistente, al sig. Viscardi Filippo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Esaminata l'istanza presentata in data 10.10.2012 prot. n.18121, dal sig. Viscardi Filippo, nato a Priverno il 28.11.1955 ed ivi residente in Via XXV Aprile, 41, tendente ad ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico in modo permanente, in p/le Martiri d'Ungheria, lato ovest, per anni 10, con installazione di edicola, ivi esistente, per una superficie complessiva di mq 12,00,

Considerato che per il periodo richiesto è di una durata di anni 10;

Visto il canone annuale di € 1.123,00, in merito all'occupazione di suolo pubblico, rivalutabile annualmente in base all'indice ISTAT, in favore del Comune di Priverno inserito nelle liste di carico;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2011 con la quale venivano stabiliti i relativi canoni di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2011;

Visto il Regolamento della concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con delibera del Consiglio comunale n.59 del 9.10.1998 e successive integrazioni e modificazioni (delib.C.C.15 del 24.3.1999) e con cui stata approvata la tariffa per la determinazione del canone;

Considerato che allo stato attuale non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi per il rilascio della richiesta concessione;

Visto il dec. Leg.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

Di concedere al sig. Viscardi Filippo, c.f.: **VSC FPP 55 S28G698A**, l'occupazione del suolo pubblico in modo:

PERMANENTE

in p/le Martiri d'Ungheria (lato ovest), per una superficie complessiva di mq 12,00 (cat.II), per installazione di un'edicola, ivi esistente, dal 10.10.2012 al 09.10.2022 (durata anni 10), nel rispetto

della normativa vigente e salvaguardando tutti i diritti di terzi, garantendo la pulizia e decoro del suolo pubblico

Il concessionario ha l'obbligo di:

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunali e governative, nonché ogni disposizione impartita dalle autorità competenti in materia tributaria, di polizia urbana, sanitaria, edilizia, sicurezza pubblica e di circolazione stradale;

-utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimento di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

-in caso di

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **15 OTT.2012**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773-912219).

Priverno, lì 10.10.2012

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale
Priverno, lì 10.10.2012
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Rag. Rachele Mastrantoni

www.Albopretorionline.it 15/10/12